



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA  
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

R.G. Es. 834/2013

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.01.2014;

premesso che, la società ██████ S.p.A. otteneva decreto provvisoriamente esecutivo n. 7494/2013 dal Tribunale Civile di Monza con il quale veniva ingiunto alla società ██████ S.r.l. in liquidazione di consegnare immediatamente la pala gommata Liebherr mod. L566 S/N JZB017300 MU00267923 e di pagare immediatamente le spese della procedura monitoria;

premesso che, la società ██████ S.p.A. con provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Aosta veniva autorizzata in data 15.11.2013 ad agire senza l'osservanza dei termini previsti dall'art. 482 c.p.c.;

premesso che, a seguito di ricorso per l'esecuzione dell'obbligo di consegna dei beni in luogo di terzi, il Presidente del Tribunale autorizzava ai sensi degli artt. 513 comma III e 606 c.p.c. in data 15.11.2013 l'Ufficiale Giudiziario a far eseguire la riconsegna del macchinario sopra indicato di proprietà della società ricorrente ██████ S.p.A. presso tutti i luoghi di proprietà di terzi situati nel circondario del Tribunale di Aosta;

premesso che, con provvedimento del 19.11.2013 il Tribunale di Aosta dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società ██████ S.r.l. in liquidazione;

premesso che, dopo le rituali notifiche degli atti alla società ██████ S.r.l. in liquidazione l'Ufficiale Giudiziario fissava per il giorno 29.11.2013 l'accesso presso la sede legale della precitata società per dare esecuzione al titolo;

premesso che, in sede di accesso il liquidatore della società ██████ S.r.l. in liquidazione si opponeva alla riconsegna del bene adducendo la pendenza della procedura di concordato preventivo e l'Ufficiale Giudiziario procedeva a sospendere l'attività esecutiva rimettendo gli atti al Giudice dell'esecuzione al fine di conoscerne le determinazioni conseguenti;

vista l'istanza dell'Ufficiale Giudiziario depositata in data 02.12.2013 avente ad oggetto la richiesta di adozione da parte del G.E. di provvedimenti diretti a risolvere le difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione per consegna e rilascio;

vista l'istanza della ██████ S.p.A. depositata in data 19.12.13 con la quale si chiedeva al G.E. l'emissione di un provvedimento diretto ad autorizzare l'Ufficiale Giudiziario a dare esecuzione immediata e senza dilazione al decreto ingiuntivo n. 7494/13 emesso dal tribunale di Monza;

sentite le parti all'udienza del 28.01.2014;

rilevato che, nelle more dello scioglimento di riserva, in data 11.02.2014 la società ██████ S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Aosta così come attestato dal cancelliere della sezione fallimentare del presente tribunale;

ritenuto che, sebbene l'istanza presentata dall'Ufficiale Giudiziario andava comunque risolta con l'adozione da parte di codesto giudice di un provvedimento con il quale si sarebbe dovuto autorizzare il pubblico ufficiale a riprendere immediatamente e senza indugio le operazioni temporaneamente sospese sul presupposto che l'art. 168 comma I L.F. invocato dalla società debitrice in sede di accesso opera esclusivamente sulle azioni esecutive individuali (art. 168 c. I L.F.: *omissis...i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore*) non rientrando nel divieto di cui alla norma citata le azioni di consegna o di rilascio e, segnatamente, di rivendicazione, restituzione e separazione dei beni non

appartenenti al debitore (sul punto si veda anche Commentario al Codice del Fallimento II edizione Lo Cascio Giovanni laddove si arriva a far rientrare nel divieto anche l'azione del venditore di un bene con patto di riservato dominio diretta ad ottenere la restituzione del bene medesimo per l'inadempimento del debitore-compratore), la sentenza dichiarativa di fallimento ha determinato ai sensi dell'art. 42 L.F il c.d **spossessamento** dell'imprenditore fallito, sicchè all'interno del patrimonio fallimentare debbono essere ricompresi anzitutto i bene preesistenti di qualsiasi natura che si trovano nel patrimonio del fallito, anche se in possesso di terzi, nonché i beni sopravvenuti;

ritenuto che, pertanto, opera la previsione di cui all'art. 51 L.F. sicchè, dovendosi considerare l'ambito di applicazione della suddetta norma in modo alquanto ampio, sono da ricomprendersi tutte le azioni che possano influire direttamente o indirettamente sulla determinazione dell'attivo e del passivo fallimentare (comprese quindi le azioni di esecuzione per consegna o rilascio e di obblighi di fare e non fare, escluse invece dalle disposizioni di cui all'art. 168 L.F. per i motivi sopra indicati);

osservato che l'improcedibilità del presente procedimento esecutivo non pregiudica le ragioni ed i diritti del creditore procedente, il quale potrà avvalersi in sede fallimentare dei rimedi previsti dagli artt. 87 bis, 93 e 103 L.F.;

visto l'art. 51 Legge Fallimentare;

DICHIARA

Improcedibile il procedimento esecutivo n. 834/2013;

**Si comunichi a tutte le parti.**

Aosta, li 20.02.2014

Il G.E.  
(dott. Giuseppe de Filippo)

